

Cass., Sez. Un., 8 luglio 2021, n. 19427 – Primo Pres. Curzio - Rel. Doronzo

*Il procedimento, seguito alla richiesta del Procuratore generale e disciplinato dall'art. 363, comma 1 c.p.c., , richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti processuali: a) la pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile né ricorribile per cassazione; b) l'illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse pubblico all'affermazione di un principio di diritto per l'importanza di una sua formulazione espressa.*

## **SULL'ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE SU RICHIESTA DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CASSAZIONE**

Lucia Nocera\*

SOMMARIO: 1. – La pronuncia annotata; 2. – La legittimazione a richiedere il principio di diritto da parte del Procuratore Generale; 3. – Principio di diritto *ex art. 363 c.p.c.* e nomofilachia: la prevalenza dello *ius constitutionis* sullo *ius litigatoris*; 4. – Principio di diritto nel nuovo rinvio pregiudiziale del giudice di merito.

### **1. – La pronuncia annotata.**

La sentenza in commento offre lo spunto per alcune riflessioni intorno all'enunciazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di Cassazione a seguito di sollecitazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Nel caso in analisi, il Procuratore Generale ha chiesto che, ai sensi dell'art. 363, comma 1, c.p.c., venissero enunciati nell'interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel corso del procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali.

Il Procuratore Generale aveva denunciato che presso il Tribunale di Roma era prevalente l'orientamento in virtù del quale i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati per la liquidazione dei compensi professionali di avvocato in materia civile, erano rigettati nonostante la prova documentale dell'attività svolta, nonché dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell'ordine.

A questo punto, dopo aver rilevato che in tribunali di analoghe dimensioni a quello di Roma si seguiva un indirizzo opposto, il Procuratore Generale ha chiesto alla Suprema Corte di enunciare un principio di diritto nell'interesse della legge in maniera da attuare la nomofilachia, superando contrasti interpretativi e uniformando l'applicazione della legge sul territorio nazionale. In particolare, il Procuratore Generale ha chiesto che venisse affermato il principio secondo il quale l'art. 636 c.p.c. non è stato abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. n. 27/2012; in secondo luogo, che, in virtù della persistente vigenza dell'art. 636 c.p.c., si sancisse che l'avvocato potesse agire per la richiesta di compensi per prestazioni professionali con la procedura monitoria, ai sensi dell'art.

---

\* Laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Salerno.

633, comma 1, n. 2, c.p.c., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal consiglio dell'ordine.

In via preliminare, i giudici supremi hanno rilevato che il Procuratore Generale non aveva richiesto la discussione orale della causa nel termine perentorio fissato dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, né risultavano formulate, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza camerale, conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

Tuttavia, ciò non è stato considerato di ostacolo alla trattazione del ricorso con il rito camerale, posto che per la parte pubblica non sussiste un obbligo di rassegnare conclusioni scritte in vista dell'udienza in camera di consiglio, né può ritenersi che la loro mancanza paralizzi la possibilità di trattare il ricorso con il rito camerale. Secondo i giudici supremi, infatti, si tratta di una mera facoltà di intervento nello speciale procedimento disciplinato dall'art. 23, comma 8-bis L. cit., che il pubblico ministero può esercitare mediante il deposito di conclusioni scritte. A ciò si aggiunga che, nel caso in esame, l'effettiva partecipazione del Pubblico Ministero alla giurisdizione di legittimità è stata già garantita dalla redazione della richiesta di enunciazione del principio di diritto *ex* art. 363 c.p.c.: l'assenza di una controparte all'interno del procedimento in analisi e, di conseguenza, della necessità di contraddire, ha reso del tutto superfluo il deposito di ulteriori conclusioni scritte, avendo già assolto la Procura Generale la sua funzione di impulso alla nomofilachia.

La Corte si è poi soffermata sull'inquadramento dogmatico dell'istituto di cui all'art. 363 c.p.c.<sup>1</sup>, delineandone la natura di procedimento autonomo, ascrivibile alle funzioni della Corte di Cassazione. Trattandosi di un procedimento peculiare, in cui non è prevista l'instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, non è necessaria la notifica, da parte del Procuratore Generale, alle parti o ad eventuali controinteressati, i quali sono privi di legittimazione a partecipare al procedimento, non essendo configurabile in capo agli stessi un interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in un processo destinato a concludersi con una pronuncia che, per espressa previsione di legge, non spiega efficacia nei loro confronti.

Poiché nel caso in analisi sono stati ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dall'art. 363, comma 1, c.p.c. per la pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge, la Suprema Corte ha qualificato come ammissibile la richiesta della Procura Generale.

Difatti, il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo non è ricorribile in cassazione, poiché non è suscettibile di passare in cosa giudicata. A ciò deve aggiungersi l'esistenza presso alcuni tribunali d'Italia, con caratteristiche e dimensioni analoghe al Tribunale di Roma, di un orientamento opposto a quello seguito da quest'ultimo ufficio.

Per queste ragioni, sussistendo un interesse ad una pronuncia che prescindendo dalla tutela dello *ius litigatoris*, ma che si sostanzia nella stessa enunciazione del principio di diritto che sia finalizzata alla stabilizzazione della giurisprudenza, la Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: «In tema di liquidazione del compenso dell'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. cit., l'abrogazione dell'art. 636 cod. proc. civ.. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per

---

<sup>1</sup> In tal senso viene richiamata Cass. Sez. Un. 1 giugno 2010, n. 13332, ove, dopo aver ripercorso l'evoluzione legislativa dell'istituto, si evidenzia il «peculiare inquadramento dogmatico dell'istituto in esame, che ne esclude la natura giurisdizionale di azione di impugnazione volta all'annullamento della decisione di merito viziata, sulla quale, infatti - come espressamente chiarito dall'art. 363 c.p.c., u.c., nella vigente formulazione - la pronuncia della Corte non ha effetto, determinandone piuttosto la configurazione di procedimento autonomo, originato da una iniziativa diretta a consentire il controllo nomofilattico, anche con riferimento a provvedimenti di natura non decisoria, non ricorribili per cassazione, assecondando la peculiare vocazione del giudizio di legittimità, e, così, a perseguire il tendenziale obiettivo di assicurare una esatta ed uniforme interpretazione della legge».

ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 cod. proc. civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi».

## 2. – La legittimazione a richiedere il principio di diritto da parte del Procuratore Generale.

In generale, il processo civile prevede l'intervento del Pubblico Ministero qualora l'interesse sotteso alla lite sia di tipo generale e, dunque, pubblico. Potrebbe dirsi, infatti, che i poteri del Pubblico Ministero sono parametrati sull'intensità dell'interesse generale<sup>2</sup>.

L'istituto del "principio di diritto nell'interesse della legge" richiama il concetto, risalente alla tradizione romanistica, di *ius constitutionis*, nonché l'antico contrasto fra quest'ultimo e lo *ius litigatoris*<sup>3</sup>, inteso come diritto soggettivo di cui la parte che agisce in giudizio richiede il riconoscimento, in contrapposizione al primo, che si colloca in funzione dell'interesse pubblico alla esatta interpretazione della legge da parte del giudice, astratto da quello individuale delle parti nella vicenda processuale<sup>4</sup>.

Una legittimazione in tal senso del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione era già prevista nel Codice di rito del 1865, all'art. 519, ma si trattava, comunque, di uno strumento che non aveva avuto l'utilizzo auspicato. Per questa ragione, in occasione della riforma del Codice di procedura civile del 1940, non sono mancate voci in dottrina contrarie ad una reviviscenza dell'istituto *de quo*. Nonostante ciò, il legislatore ha comunque optato per una riproposizione dello stesso, riproducendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 519.

In occasione della riforma di cui al D.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha riproposto l'istituto, ma lo ha trasformato e valorizzato, con l'obiettivo di investire in nomofilachia per ottenere una contrazione dei tempi delle decisioni delle liti.

L'art. 363 c.p.c. quindi ha previsto l'iniziativa del Procuratore Generale qualora vada salvaguardato l'interesse pubblico all'uniforme ed esatta interpretazione della norma di legge, innescando, dunque, il meccanismo della nomofilachia. In questo caso, infatti, la decisione della Corte è rivolta esclusivamente al futuro e non anche alla rimozione di provvedimenti errati.

Con la riforma del 2006 è stata modificata, *in primis*, la rubrica dell'art. 363 c.p.c., il quale non è più denominato "ricorso nell'interesse della legge", bensì "principio di diritto nell'interesse della legge", ridando vita ad un istituto che, nella prassi, non aveva avuto l'utilizzo auspicato dal legislatore<sup>5</sup>. A ciò si aggiunga che i casi contemplati dalla norma non sono solo quelli di mancata proposizione del ricorso avverso la decisione del primo giudice o di rinuncia dello stesso, poiché, nella formulazione

---

<sup>2</sup> A. BULGARELLI, *Le impugnazioni del pubblico ministero ed il ricorso nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.)*, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it), (2018).

<sup>3</sup> Sull'argomento, v. anche F. DE RITIS, *Riflessioni sparse su ius litigatoris e ius constitutionis*, in *Giusto processo civ.*, (2019); G. SCARSELLI, *Ius constitutionis e ius litigatoris alla luce della nuova riforma del giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, (2017), 355 e ss.; G. SCARSELLI, *Sulla distinzione tra ius constitutionis e ius litigatoris*, in *Questione giustizia*, (2017).

<sup>4</sup> In questo senso, Cass. Sez. Un., 1° giugno 2010, n. 13332.

<sup>5</sup> V. *ex multis*, M. FORNACIARI, *L'enunciazione del Principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, (2013), 32 e ss.; G. COSTANTINO, *Appunti sulla nomofilachia e sulle "nomofilachie di settore"*, in *Riv. dir. proc.*, (2018); A. BRIGUGLIO, *Principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di A. BRIGUGLIO e B. CAPPONI, Padova (2009); G. IANNIRUBERTO, *La domanda del procuratore generale presso la corte di cassazione per l'enunciazione del principio di diritto*, in *Foro.it*, (2019).

attuale, vi sono ricompresi anche quelli di non ricorribilità per cassazione e di non impugnabilità del provvedimento, con conseguente ampliamento dei confini del controllo nomofilattico della Corte.

Infine, non va sottaciuto il venir meno del riferimento alla cassazione della sentenza, previsto invece nell'originaria formulazione dell'art. 363 c.p.c., che è stato sostituito dall'enunciazione, richiesta ai giudici supremi, del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi, ferma restando l'assenza di risvolti sul provvedimento che ha dato luogo all'impugnazione.

A seguito della riforma citata la Cassazione ha iniziato ad utilizzare l'istituto<sup>6</sup>, che pertanto ha assunto un ruolo più rilevante.

Da ciò discende il peculiare inquadramento dogmatico dell'istituto *ex art. 363 c.p.c.* che non può qualificarsi come azione di impugnazione volta all'annullamento della decisione di merito viziata, determinando, piuttosto, la configurazione di procedimento autonomo, originato da una iniziativa a consentire il controllo nomofilattico, anche con riferimento a provvedimenti di natura non decisoria – e, per tale ragione, non ricorribili per cassazione.

In tale prospettiva, poiché, come illustrato, lo *ius litigatoris* si pone semplicemente come *prius* logico e cronologico della pronuncia, è chiaro perché non sia prevista la notifica del provvedimento del Procuratore Presso la Corte di Cassazione alle parti, le quali sono prive di legittimazione a partecipare al procedimento dinnanzi alla Corte, in quanto non è possibile configurare, in capo alle stesse, un interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in un procedimento destinato a concludersi con una pronuncia che, per espressa previsione di legge, non può spiegare efficacia rispetto ad esse.

Al riguardo, la stessa Corte ha ritenuto che l'interesse astratto all'esatta interpretazione delle norme di legge legittima solo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ma non vale ad integrare il presupposto dell'interesse ad agire del soggetto privato, che deve essere concreto e, dunque, per definizione, non può esserlo nel caso in cui dalla pronuncia della Corte non deriverebbe alcuna conseguenza in ordine alla controversia dedotta in giudizio<sup>7</sup>.

In conclusione, la legittimazione concessa in capo al Procuratore Generale è da qualificare, in astratto, come uno strumento utile per sollecitare la Corte ad esprimersi nei casi controversi e, in questo modo, fornire ai giudici di merito gli strumenti necessari per affrontare le questioni future; tuttavia, benché negli ultimi anni si siano avute alcune sentenze in questo senso, non può dirsi che la sua utilizzazione concreta sia stata quello auspicato dal legislatore.

### **3. – Principio di diritto *ex art. 363 c.p.c.* e nomofilachia: la prevalenza dello *ius constitutionis* sullo *ius litigatoris*.**

In considerazione dell'analisi preliminare di cui al paragrafo precedente, è opportuno un esame più approfondito del tema.

*In primis*, si deve chiarire che lo scopo perseguito dal legislatore con l'art. 363 c.p.c. è di non lasciare intatti e invocabili precedenti erronei nel sistema<sup>8</sup>. In secondo luogo, si consente alla Corte di

<sup>6</sup> Cfr., ad es., Cass. Sez. Un. Sent. 28 dicembre 2007, n. 27187; Cass. Sez. Un. Sent. 3 dicembre 2008, n. 28653; Cass. Sez. Un. Sent. 23 dicembre 2008, n. 30254; Cass. Sez. Un. Sent. 26 giugno 2009, n. 15031; Cass. Sez. Un. Sent. 30 settembre 2009, n. 20935; Ord. n. 11657 del 2008.

<sup>7</sup> Sent. Cass. Sez. Lav. 19 dicembre 2003, n. 5858.

<sup>8</sup> Sull'argomento, v. anche E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, Torino (2018); V. ANDRIOLI, *Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, (1952), I, 279 e ss.; R. CAPONI, *Il nuovo giudizio di cassazione civile: quesito di diritto, principio di diritto, massima giurisprudenziale*, in *Foro.it*, (2007), I, 1387 e ss.; B. CAPPONI, *La Corte di cassazione e la "nomofilachia" (a proposito dell'art. 363 c.p.c.)*, in *Judicium*, (2020); A. CARRATTA, *Il P.M. in Cassazione "promotore" di nomofilachia*, in *Giur.it.*, (2018), 800 e ss.; P. CICOLO, *Dialogo aperto sulla richiesta di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, (2017), 486 e ss.; G. COSTANTINO, *Note sul ricorso per cassazione nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.*, (2017), 712 e ss.; R. GIORDANO, *L'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge*, in *I processi civili in Cassazione*, a cura di A. DIDONE

Cassazione di trarre occasione da sentenze erranee per pronunciare decisioni che mostrino la corretta interpretazione della norma giuridica, contribuendo, così, a future decisioni migliori in casi analoghi. Con l'enunciazione del principio di diritto si esplica a pieno la funzione principale della Corte di Cassazione, ossia quella di garantire l'esatta interpretazione del diritto, a nulla rilevando i mancati effetti sulla lite intercorsa tra le parti che aveva condotto ad un provvedimento successivamente cassato dalla Corte. Difatti, tramite l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge, la Corte individua una delle possibili interpretazioni da attribuire alla norma sulla base di argomentazioni giuridiche che, se ritenute convincenti dalla successiva giurisprudenza di merito, potranno produrre un'incidenza indiretta nelle liti tra le parti.

L'art. 363 c.p.c., poiché prevede una singolare figura di pronuncia "a richiesta" di enunciazione del principio di diritto, è qualificato con riguardo al suo operare nell'interesse della legge.

La decisione della Corte non ha e non può avere effetto sulla lite tra i privati, la quale si pone solo come occasione per la Corte di pronunciarsi; la sentenza, infatti, viene sollecitata per determinare quella che avrebbe dovuto essere l'interpretazione esatta della norma di legge da parte del giudice di merito. In particolare, la pronuncia della Cassazione viene chiesta dal Procuratore Generale per togliere valore di precedente alla sentenza impugnata e per sostituirvi quella della Cassazione, in modo da evitare che resti in vita una decisione giudiziale che, invocata come precedente, possa indurre i giudici successivi in nuovi errori.

È bene, inoltre, ribadire che, sebbene l'istituto non abbia natura impugnativa, non può prescindere dal considerare le peculiarità della controversia sottostante, pur se non è in alcun modo preordinato alla risoluzione della stessa singola controversia e non produce effetti concreti sul *decisum*<sup>9</sup> (con l'unica eccezione dei provvedimenti di volontaria giurisdizione che, una volta che ne sia stata accertata l'illegittimità a seguito dell'impugnazione del Procuratore Generale, dovrebbero essere revocati dal giudice che li ha emessi).

Progressivamente nel tempo, e soprattutto a seguito della Novella del 2006, la lite tra le parti è divenuta funzionale all'emanazione, da parte della Corte di Cassazione, del principio di diritto, il quale è emanato nell'interesse non dei litiganti, bensì, per riprendere la lettera della norma, "della legge"<sup>10</sup>. In questo senso, si ricordi che la Corte può pronunciarsi anche d'ufficio sulle questioni di particolare importanza<sup>11</sup> che abbiano costituito oggetto del giudizio di legittimità, *ex art. 363 c.p.c.*, comma 3, c.p.c., quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile<sup>12</sup>.

Proprio in virtù del dato per il quale la pronuncia nell'interesse della legge non produce effetti diretti con riferimento alla fattispecie concreta, può dirsi mancante il carattere vincolante. Di conseguenza, l'enunciazione dell'organo di legittimità *ex art. 363 c.p.c.* rappresenta una tipologia di principio di diritto caratterizzato dalla persuasività, essendo in grado di condizionare l'operato della giurisprudenza di merito, ma risulta volto unicamente all'attuazione della funzione nomofilattica, intesa in senso puramente astratto.

---

e F. DE SANTIS, Milano (2018), 163 e ss.; L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nell'interesse della legge*, in *Riv. Dir. Proc.*, (2019), 65 e ss.; M. R. MORELLI, *L'enunciazione del principio di diritto*, in M. ACIERNO – P. CURZIO – A. GIUSTI, *La cassazione civile. Lezione dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari (2015), 415 e ss.

<sup>9</sup> E. ODORISIO, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, cit., p. 123, secondo cui «è poi chiaro che l'istituto, non essendo funzionale alla decisione della singola controversia, non sia stato in alcun modo valorizzato da quella parte della dottrina che privilegia tra le funzioni della Cassazione quella dello *ius litigatoris*, rispetto a quella dello *ius constitutionis*».

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Sez. Un., 1° giugno 2010, n. 13332

<sup>11</sup> La particolare importanza di cui all'art. 363 c.p.c. è il presupposto dell'emanazione del principio di diritto nell'interesse della legge, senza però che sia necessario che la decisione debba promanare dalle Sezioni Unite. In tal senso, cfr. Sent. Cass., II Sez., n. 11185/2011.

<sup>12</sup> Tuttavia, v. Sent. Cass. Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051, in *Giur. it.*, (2011), p. 855, con nota di A. CARRATTA, secondo cui è possibile per la Corte procedere d'ufficio all'affermazione del principio di diritto anche quando vi sia stata la rinuncia del ricorso.

#### 4. – Principio di diritto nel nuovo rinvio pregiudiziale del giudice di merito

Il legislatore sembra essere ben conscio delle potenzialità insite nella funzione nomofilattica, che può influire sulla riduzione del tasso di incertezza sull'interpretazione accolta di una norma di legge, e, dunque, rendere più prevedibili le decisioni giurisprudenziali. In questo modo, potrebbe anche contribuire a deflazionare il contenzioso, rendendo edotti i consociati, prima di promuovere l'azione, dell'interpretazione seguita dalla Corte di Cassazione.

Per tale ragione, negli anni, si sono succeduti interventi legislativi atti a rendere i precedenti giudiziari fonte di diritto. Basti pensare alle novelle del 2006, del 2009 e del 2012 che, nonostante non sanciscano la vincolatività del precedente, pongono le basi per un meccanismo di tal fatta.

In questo contesto si inserisce l'istituto del rinvio pregiudiziale, previsto al nuovo art. 363-*bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 149<sup>13</sup>. Con l'istituto in parola è stato concesso ai giudici di merito, nei procedimenti pendenti al 1° gennaio 2023, la possibilità di chiedere alla Corte di Cassazione un'interpretazione, preventiva e vincolante nel caso di specie, della questione di diritto che abbia le caratteristiche descritte dal nuovo art. 363-*bis* c.p.c.<sup>14</sup>. L'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi anche qualora, nel corso del processo,

---

<sup>13</sup> Con diffusa argomentazione v. V. CAPASSO, *Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione e il «vincolo» di troppo*, in *Riv. Trim. dir. proc.*, (2022), 589 e ss; B. CAPPONI, *È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?*, in *Giustizia insieme*, (2021); B. CAPPONI, A. PANZAROLA, *Questioni e dubbi sulle novità del giudizio di legittimità secondo gli emendamenti governativi al d.d.l. n. 1662/S/XVIII (breve contributo al dibattito)*, in *Giustizia insieme*, (2021); F. DE STEFANO, *La Riforma prossima ventura del giudizio di legittimità – note a lettura immediata sulla legge 206/2021*, in *Giustizia insieme*, (2021); M. FABIANI, *Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico*, in *Riv. dir. proc.*, (2022), 197 e ss; R. FRASCA, *Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione*, in *Giustizia insieme*, (2021); C. GIABARDO, *In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile*, in *Giustizia insieme*, (2021); G. SCARSELLI, *Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito*, in *Giustizia insieme*, (2021); A. BRIGUGLIO, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione*, in *Judicium*, (2022); A. MONDINI, *Il rinvio pregiudiziale interpretativo*, in *Judicium*, (2022); E. SCODITTI, *Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione*, in *Questione giustizia*, (2022); G. TRISORIO LIUZZI, *La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale*, in *Judicium*, (2021).

<sup>14</sup> Art. 363-*bis* c.p.c. “Rinvio pregiudiziale”: «Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
- 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
- 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

L'ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale è motivata, e con riferimento alla condizione di cui al numero 2) del primo comma reca specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. Essa è immediatamente trasmessa alla Corte di cassazione ed è comunicata alle parti. Il procedimento è sospeso dal giorno in cui è depositata l'ordinanza, salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.

Il primo presidente, ricevuta l'ordinanza di rinvio pregiudiziale, entro novanta giorni assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice per l'enunciazione del principio di diritto, o dichiara con decreto l'inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma. La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per le parti costituite di depositare brevi memorie, nei termini di cui all'articolo 378.

Con il provvedimento che definisce la questione è disposta la restituzione degli atti al giudice. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e, se questo si estingue, anche nel nuovo processo in cui è proposta la medesima domanda tra le stesse parti.

siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità. La pronuncia della Corte, in questo caso, si porrà come guida per i casi vertenti sulla medesima questione di diritto.

L'intento nomofilattico emerge dalla Relazione illustrativa redatta dall'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, ove viene chiarito che l'obiettivo dell'istituto in esame si rinviene nel «permettere che la Cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunciata la giurisprudenza di legittimità, una regola ermeneutica chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro ai tribunali di merito.

La finalità deflattiva è evidentemente apprezzabile, in particolare in presenza di un quadro giuridico nel quale numerosi istituti, nella materia civile, sono sottoposti a *stress* e richiedono rinnovate riflessioni o aggiustamenti. D'altra parte, l'istituto è anche coerente con il ruolo di *jus dicere* proprio del giudice di legittimità. In questo modo, infatti, la Corte di legittimità assolve compiutamente al proprio compito di sommo organo regolatore, proteso all'armonico sviluppo del diritto nell'ordinamento».

Poiché alla Cassazione viene concesso di esprimersi su un punto di diritto controverso, si vuole evitare che, nel tempo necessario affinché vengano esperiti i normali mezzi di impugnazione, si formino indirizzi e letture contrastanti della medesima norma.

A questo punto, però, sorge nuovamente quell'antico contrasto tra interesse pubblico e interesse privato, contrasto che ha segnato, fin dagli albori della Corte di Cassazione, la letteratura giuridica processualciviltistica. Infatti, se da un punto di vista pubblico, possono esistere – ed esistono – ipotesi nelle quali si avverte l'esigenza di una pronuncia celere della Cassazione su una questione di diritto suscettibile di ripresentarsi in casi analoghi, dal punto di vista della singola lite, la rimessione della questione alla Corte potrebbe non agevolare la rapidità della soluzione della controversia e, paradossalmente, aggravare la situazione dei litiganti, i quali saranno costretti ad affrontare un giudizio in Cassazione, con relativi oneri, rischi e costi.

È necessario porre l'attenzione sulla dimensione pubblica che il legislatore ha inteso assegnare a questo nuovo ruolo affidato alla Corte, che si pone perfettamente in armonia con il compito, attribuito alla Corte stessa dall'art. 65 dell'Ordinamento Giudiziario, di uniformare l'interpretazione della legge e di assicurare l'unità del diritto oggettivo nazionale.

Il legislatore ha ritenuto preponderante l'esigenza di nomofilachia preventiva e ha consentito, presumibilmente, che possano arrivare in Cassazione giudizi che, se guardassimo alle regole generali, non potrebbero giungervi seguendo il normale *iter* dei mezzi di impugnazione.

L'art. 363-*bis* c.p.c., inoltre, stabilisce che la decisione della Corte sul punto è vincolante “nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione”; in questo modo, se la questione viene rimessa dal giudice di primo grado, la statuizione sarà vincolante anche per il giudice successivo d'appello, il quale sarà tenuto a rispettare al principio affermato dalla Cassazione.

Quanto detto, peraltro, induce a chiedersi – *de iure condendo* - se davvero per ragioni di nomofilachia si possano sacrificare altri principi del processo civile, quali la libertà delle parti, *ex art. 24 Cost.*, e la libertà dei giudici, *ex art. 101, comma 2, Cost.*